

**ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA
AREA 2-CORDINAMENTO E GESTIONE CORPO FORESTALE**



CAPITOLATO D'ONERI

PER LA FORNITURA DI N. 700 COMPLETI INTIMO TECNICO PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEI COMMISSARI, ISPETTORI E SOVRINTENDENTI ED ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

ART. 1
DESCRIZIONE E AMMONTARE DELLA FORNITURA

L'importo della base d'asta della fornitura è di €27.000,00 (ventisette/mila/00) compreso l'imballaggio, il trasporto e lo scarico al Magazzino Vestiario del C.F.R.S., oltre I.V.A. nella misura del 20%.

1.1 Il completo è composto da:

- 1) Maglia a girocollo
- 2) Calzamaglia

La maglia e calzamaglia dovranno essere confezionate accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.

REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME

REQUISITI	VALORI PRESCRITTI	NORME DI RIFERIMENTO
MATERIA PRIMA	100% POLIESTERE	legge 883/'73 e s.m.i
MASSA AREICA	160 G/M ² ± 5%	UNI 5114
RESISTENZA AL PILLING	4	UNI EN ISO 12945-1-02
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	> 2 da N	UNI 7275/74
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (metodo della sfera Persoz)	non inferiore a N 200	UNI 5421/83
VARIAZIONE DIMENSIONALE AL LAVAGGIO DOMESTICO	RACCORCIAMENTO MAX 4% RESTRINGIMENTO MAX 2%	UNI 9294/3 ^A PROVA 5° UNI EN 25097/96
COLORE	NERO	
SOLIDITA'	INALTERABILITA' ALLA LUCE 3/4	UNI EN 20105/94 C06
	LAVAGGIO A SECCO 4/5	UNI EN ISO 105 D01/97
	LAVAGGIO A 60° 4/5	UNI EN 20105/94 PARTE C01, C02,C03,C04, C05
	SUDORE 3/4	UNI EN ISO 105 E04

ART. 2
QUANTITA' E MISURE

La quantità complessiva di completi intimo tecnico da fornire è di n. 700 (settecento). Le misure e le relative quantità verranno comunicate alla Ditta aggiudicataria prima del stipula contratto di fornitura.

ART.3
PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo aggiudicazione si intende accettato dalla ditta, la quale pertanto dovrà eseguire la fornitura a suo totale rischio e pericolo e non potrà pretendere alcun aumento dei prezzi stessi o compensi o indennizzi di sorta, qualunque variazione si verifichi, durante l'esecuzione della fornitura medesima, sia dei prezzi delle materie prime e semimanufatti sul mercato e sia del costo della manodopera o delle tasse e imposte a favore dello Stato, della Regione Siciliana, delle Province e dei Comuni.

ART. 4
INIZIO DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA

L'esecuzione della fornitura ha inizio dalla data della ricevuta di ritorno della lettera raccomandata con la quale l'Amministrazione comunica all'impresa l'esecutività del contratto. Il tempo utile per dare ultimata la fornitura sarà di giorni novanta (90) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio della fornitura.

Al fine di ottenere manufatti assolutamente rispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato l'Amministrazione effettuerà un controllo preventivo sulle materie prime e sulla confezione.

La ditta aggiudicataria entro trenta giorni antecedenti la data di inizio delle lavorazioni, dovrà far pervenire, all'Area 2 Coordinamento e Gestione del Corpo Forestale un campione completo in una della taglie previste ed i filati utilizzati per il confezionamento.

La ditta, inoltre, unitamente al suddetto campione, dovrà inviare referti analitici redatti, in lingua italiana, da un laboratorio certificato attestanti la rispondenza di tutti i requisiti tecnici della materia prima costituente il manufatto come specificati al precedente articolo 1.

Solo in caso di completa rispondenza sia della materia prima che della confezione sarà concesso il "nulla osta" all'avvio della produzione ed il campione approvato sarà adottato quale campione di riferimento per la fornitura.

ART.5
SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA

Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dall'Amministrazione.

L'impresa, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione all'Amministrazione entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi l'impresa a sospendere le lavorazioni o a ritardarle, può costituire motivo per spostamento dei termini. In tali casi, in assenza di comunicazioni al riguardo dell'Amministrazione, l'impresa deve richiedere tempestivamente lo spostamento dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni o i ritardi.

La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non può ritenersi sufficiente per interrompere la decorrenza dei termini di consegna.

ART.6
IMBALLAGGIO E TRASPORTO

tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa.

Ciascun completo ben ripiegato è immesso in singola confezione di cartone o un sacchetto di polietilene di dimensione adeguata. ogni 25 manufatti della stessa taglia dovranno essere imballati in idonei scatoloni di cartone ondulato duplex. Ciascun scatolone deve recare all'esterno le seguenti indicazioni:

- il nominativo della ditta fornitrice;
- il riferimento all'ordinativo di fornitura
- la denominazione esatta del capo contenuto;
- il numero dei completi contenuti e loro taglie.

La chiusura degli scatoloni sarà completata con l'applicazione, su tutti i lembi aperti di un nastro di carta gommata o di un nastro autoadesivo, largo non meno di cm. 5.

Per consentire, però le operazioni di collaudo, senza danneggiare gli imballaggi, le scatole e gli scatoloni saranno consegnati con i lembi e le falde costituenti il coperchio legati con un giro di spago e non incollati, le ditte fornitrici consegneranno a parte il nastro di carta gommata o nastro autoadesivo, occorrente per la chiusura definitiva degli scatoloni.

ART.7 **CONSEGNA**

Il fornitore dovrà effettuare la consegna dei materiali, libera da qualunque spesa, direttamente al Magazzino Vestiario del Corpo Forestale della Regione, sito in Via Pietro Bonanno n° 8 - Palermo 90142, tel. 091/6374733.

L'intera fornitura dovrà essere consegnata in unico blocco.

Per la consegna, il fornitore dovrà dare avviso al Magazzino in parola, almeno tre giorni prima che la stessa abbia luogo.

All'atto della consegna, dovrà essere contestualmente esibita al Magazzino, apposita "bolletta di consegna" in TRE copie, debitamente sottoscritta dal fornitore o da chi legalmente lo rappresenta, nonché datata.

Il magazzino restituirà una copia di detto documento, firmato per ricevuta con l'indicazione della data dell'effettiva introduzione del materiale.

ART.8 **PROPRIETA' DELLA MERCE**

La merce è trasferita all'Amministrazione dalla data del collaudo favorevole, da far risultare con specifico verbale collaudo. Restano pertanto a carico della Ditta i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa del collaudo, nei locali dell'Amministrazione, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.

I rischi di ogni genere entrano invece nel carico dell'Amministrazione solo dopo la data suindicate.

ART.9 **COLLAUDO - ACCETTAZIONE - RIFIUTO- RIVEDIBILITA'**

Entro venti giorni, dall'avvenuta consegna della merce, l'Amministrazione provvederà ad avviare le attività di collaudo che dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla consegna della merce.

Il collaudo della fornitura è devoluto ad apposita Commissione, previo eventuale accertamento merceologico a carico della ditta fornitrice, nel qual caso qual termine per il collaudo è fissato entro trenta giorni dalla data di ricezione dei risultati dell'accertamento merceologico.

L'impresa aggiudicataria è tenuta, per l'effettuazione di tale accertamento, al versamento anticipato del relativo costo dell'esame in questione a semplice richiesta del Comando Corpo Forestale. I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa.

La Commissione di Collaudo può accettare i materiali, rifiutarli o dichiararli rivedibili.

L'accettazione può essere fatta con o senza sconto. Saranno accettati senza sconto quei materiali che siano risultati avere tutti i requisiti prescritti dal Capitolato d'Oneri relativo alla fornitura in esame.

Saranno, invece, accettati con sconto, fino al limite massimo del 10% del prezzo contrattuale, i materiali aventi deficienze di grado tollerabile che non pregiudicano il loro normale impiego. Qualora poi siano state riscontrate deficienze di grado tale da superare il suddetto limite di sconto (deficienze che pregiudicano il normale impiego dei materiali) l'Amministrazione appaltante, su giudizio insindacabile della apposita Commissione, potrà respingere, in tutto o in parte, la fornitura (l'eventuale accettazione di una parte della fornitura avverrà senza o con sconto fino al 10%) oppure, nel caso in cui le deficienze siano state considerate, sempre a giudizio insindacabile della Commissione, eliminabili, dichiararla rivedibile eventualmente solo per la parte inficiata dalle imperfezioni da eliminare (l'eventuale accettazione della restante parte avverrà senza o con sconto fino al 10%).

Nel primo caso, ossia nel caso di rifiuto della fornitura, l'Amministrazione incamererà, qualora sia stata respinta l'intera partita, l'intero deposito cauzionale (pari ad un ventesimo del valore complessivo della fornitura) effettuato dalla ditta a garanzia degli obblighi contrattuali, oppure (qualora solo una parte della fornitura sia stata respinta) defalcherà in sede di pagamento della parte di commessa accettata, una somma di importo pari ad un ventesimo del valore della merce rifiutata.

Quanto sopra, a meno che dietro esplicita richiesta della ditta (redatta su carta legale), presentata entro 15 giorni dalla data della lettera raccomandata (A.R. oppure a mano a mezzo procuratore) con la quale l'Amministrazione avrà comunicato l'esito del collaudo, e accettata dall'Amministrazione medesima (a suo insindacabile giudizio) la merce rifiutata non venga sostituita.

La sostituzione dovrà avere luogo entro la metà del tempo contrattuale per l'esecuzione della fornitura, qualunque sia il quantitativo della merce da restituire. Il termine decorrerà dalla data di ricevimento della lettera raccomandata (A.R. oppure a mano a mezzo procuratore) con la quale l'Amministrazione avrà comunicato l'avvenuta accettazione della domanda intesa ad ottenere di poter sostituire il materiale rifiutato. Il materiale reintrodotta a seguito di sostituzione potrà essere accettato (con o senza sconto fino al 10%), o rifiutato per la seconda volta (tutto o in parte) oppure dichiarato (in tutto o in parte) rivedibile. Anche una eventuale seconda sostituzione (sempre dietro esplicita domanda, accettata dall'Amministrazione) della merce rifiutata dovrà essere espletata entro la metà del tempo indicato in contratto per l'esecuzione della fornitura. Non sarà in alcun caso ammessa una terza sostituzione della merce rifiutata. La sostituzione, una volta accettata dall'Amministrazione, dovrà essere eseguita (nei termini prescritti) pena l'applicazione della penalità prevista per la mancata esecuzione del contratto (rescissione del contratto ed incameramento del deposito cauzionale). Se la fornitura è stata dichiarata, anche parzialmente, rivedibile e la ditta non accetta il giudizio di rivedibilità, l'intera fornitura sarà respinta e pertanto l'Amministrazione incamererà l'intero deposito cauzionale (pari ad un ventesimo del valore complessivo della fornitura).

La reintroduzione dei materiali a seguito del giudizio di rivedibilità dovrà avere luogo entro la metà del tempo contrattuale per l'esecuzione della fornitura, qualunque sia il quantitativo di materiale dichiarato rivedibile.

Il termine decorre dalla data di ricevimento della lettera raccomandata (A.R. oppure a mano a mezzo procuratore) con la quale l'Amministrazione Forestale avrà comunicato al fornitore l'esito del collaudo.

I materiali reintrodotti a seguito di giudizio di rivedibilità potranno essere accettati senza sconto (nel caso in cui le deficienze, già giudicate di grado non tollerabile in quanto pregiudicavano il normale impiego dei materiali, siano state completamente eliminate in maniera che i materiali medesimi abbiano acquistato tutti i requisiti prescritti dal Capitolato d'onori relativo alla fornitura in esame o accettati con sconto, fino al limite massimo del 10% del prezzo contrattuale (nel caso in cui le deficienze siano diventate di grado tollerabile, in quanto non pregiudicano il normale impiego di materiali), oppure, se le deficienze ancora accertate (di grado ormai tollerabili) siano state considerate, sempre a giudizio insindacabile della Commissione, eliminabili, dichiarati per la seconda volta rivedibili, e infine rifiutati (nel caso in cui le deficienze siano rimaste di grado non tollerabile). IL GIUDIZIO DI RIVEDIBILITÀ POTRÀ AVERE LUOGO NON PIÙ DI DUE VOLTE.

Il regolare collaudo dei prodotti, non esonera comunque l'impresa da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per tali difetti o imperfezioni, ad ogni effetto. In

assenza dell'impresa, o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Amministrazione fa egualmente stato contro di essa

ART.10 **MERCE RIFIUTATA AL COLLAUDO**

L'impresa ha l'obbligo di ritirare a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo, entro 15 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto ovvero dalla data di ricevimento della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo.

Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione procederà ai sensi degli articoli 1206 e seguenti del Codice Civile.

L'amministrazione non risponde in ogni caso dei furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio

ART.11 **PENALITA'**

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta alle seguenti penalità:

- a) nel caso in cui la consegna della merce venga effettuata oltre il tempo utile previsto dal precedente articolo 4, ovvero, nel caso di giudizio di rivedibilità della merce, la riconsegna non venga effettuata entro il termine fissato, la penale pecuniaria rimane stabilita nella misura del 2 x 1000 (due per mille) sul valore della intera fornitura, I.V.A. esclusa, ovvero sul valore della parte di merce da sostituire in caso di rivedibilità, per ogni giorno di ritardo nella consegna. Qualora il ritardo superi il termine di 60 giorni è facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto.
- b) nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivedibili per rifacimento o dei prodotti accertati difettosi in sede di garanzia, una penalità dello 2 x 1000 (due per mille) del prezzo netto della fornitura non ritirata, per ogni giorno di ritardo

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. In mancanza o insufficienza di crediti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. In tal caso, l'impresa è obbligata a provvedere alla integrazione fino alla concorrenza dell'importo stabilito in sede contrattuale. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera con la quale vengono comunicati i prelevamenti, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione.

ART.12 **PAGAMENTO FORNITURA**

Il pagamento della fornitura sarà eseguito mediante mandato diretto su presentazione di relativa fattura in triplice copia, entro 60 giorni dall'avvenuto collaudo, accettazione e presa in carico della fornitura stessa. La fattura dovrà essere presentata in relazione alla effettiva consistenza della fornitura.

Il mandato di pagamento sarà intestato al legale rappresentante della ditta fornitrice risultante dagli atti in possesso dell'Amministrazione. Pertanto, la ditta dopo la stipulazione del contratto dovrà comunicare, giustificandola con idonea documentazione, qualunque variazione nelle persone che ne hanno la legale rappresentanza; parimenti qualunque caso di decadenza, cessazione della carica di Amministratore, Presidente, Direttore Generale etc..., anche se tale decadenza o cessazione avvenga ope legis o per fatto previsto nello statuto e sia pubblicato nei modi di legge. In difetto di tali notifiche, l'Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti in conformità agli atti in suo possesso.

ART.13
SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE

Effettuato il collaudo della fornitura, l'Amministrazione autorizzerà lo svincolo della cauzione, a suo tempo prestata a garanzia degli obblighi contrattuali quando consti che ad essa Amministrazione nulla sia dovuto e che nessuna pendenza lascia la ditta fornitrice.

Lo svincolo della cauzione dovrà essere richiesto dalla ditta, mediante istanza da redigersi in carta legale; nella predetta istanza la ditta fornitrice dovrà anche espressamente dichiarare che non sussistono motivi determinanti l'instaurazione di un eventuale contenzioso con l'Amministrazione relativamente alla fornitura stessa.

ART.14
ONERI FISCALI

Saranno a carico della Ditta appaltatrice gli obblighi e gli oneri seguenti:

- 1) tutte le spese derivanti dalla osservanza del Capitolato d'oneri generale;
- 2) le eventuali spese di registrazione del contratto;
- 3) le spese inerenti ad eventuali richieste da parte dei collaudatori;
- 4) per quanto non specificato nel presente Capitolato d'oneri si richiamano le norme del Capitolato d'oneri generale per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28.10.1985, del D.Lgs 12 Aprile 2006,n° 163 e successive modificazioni e integrazioni, della contabilità generale dello Stato e dalle altre norme relative alla disciplina degli appalti fornitura per la Pubblica Amministrazione in quanto applicabili, nonché dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ART.15
MANCATO ADEMPIMENTO

Nel caso di mancato adempimento di una qualsiasi clausola si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia di forniture, e dal Codice Civile in quanto applicabili.

PER INTEGRALE ED INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE
